

05/10/2017

## Confermata in appello l'effettività della mediazione

di Marco Marinaro

La mancata prosecuzione della mediazione disposta dal giudice in esito al primo incontro è sanzionata con la improcedibilità della domanda giudiziale. Non è possibile ritenere infatti che l'ordine del tribunale di procedere con la mediazione possa dirsi osservato per il solo fatto che le parti (ed in particolare la parte appellante) siano comparse dinanzi all'organismo preposto ed abbiano dichiarato di non voler proseguire nella mediazione. Sono le conclusioni cui giunge la Corte di appello di Milano con una importante [sentenza del 10 maggio 2017](#) (presidente Saresella, estensore Federici) con la quale, nel confermare la pronuncia del tribunale di Busto Arsizio, ha affrontato il tema della effettività della mediazione demandata dal giudice sulla scia dell'orientamento avviato dal tribunale di Firenze che va diffondendosi e consolidandosi non solo presso i tribunali, ma anche presso le corti di appello.

Nel giudizio di appello sottoposto all'esame della corte meneghina l'appellante lamentava il mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazioni in un giudizio avente ad oggetto i danni cagionati dal conducente di un autocarro derivanti dalla responsabilità "dei padroni e dei committenti" (articolo 2049 del codice civile). Tra i motivi di gravame si faceva valere una erronea applicazione della norma in materia di mediazione obbligatoria ed una omessa pronuncia (sulla domanda di manleva) giustificata da una inesistente improcedibilità della domanda.

La corte, nell'inquadrare la fattispecie nell'alveo della mediazione disposta dal giudice (e non in quella obbligatoria ex lege), rileva che la procedura si era conclusa con esito negativo essendosi limitato il mediatore nel chiudere il verbale a prendere atto della dichiarazione, resa da entrambe le parti, di non voler proseguire nella mediazione. Invero, nel caso di specie la sessione di mediazione «risulta essersi ridotta a un quarto d'ora, giusto il tempo di un incontro in cui le parti si sono limitate a manifestare il proprio disinteresse».

Una simile condotta finisce per «svuotare di ogni contenuto sostanziale e funzionale il procedimento mediatorio, degradando a mero adempimento burocratico quella che avrebbe dovuto essere un'occasione utile per ricercare una soluzione extra giudiziale della controversia» alla quale non può non conseguire la carenza della condizione di procedibilità.

Occorre che sia svolta una vera e propria sessione di mediazione «nell'ottica di un serio tentativo di risolvere il conflitto», tanto è vero che il mediatore durante il primo incontro deve verificare se vi sia la possibilità di svolgere la mediazione «e non semplicemente se esista o meno la volontà delle parti di procedervi». Diversamente si consentirebbe alle parti di esercitare «una sorta di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dar seguito alla procedura»,

interpretazione «certamente irrazionale e soprattutto non conforme ad una lettura sistematica e teleologica della normativa».

La mediazione deve essere «effettivamente avviata, senza aggirare la normativa in materia», precisano i giudici di appello, ed una diversa interpretazione non soltanto sarebbe contrastante con la finalità dell'istituto («che mira a provocare una comunicazione e una interazione tra i soggetti in conflitto per renderli concretamente in grado di sondare la possibilità di un accordo»), ma verrebbe a confliggere anche con il principio del giusto processo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved